



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

6816
N.º DAGL/50 141/10.3.74

FAX

Roma **28 SET. 2009**
A TUTTI I CAPI

UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.
(POLITICHE EUROPEE - GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

Per l'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 NOVEMBRE 2007, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 78/855/CEE E 82/891/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA L'OBBLIGO DI FAR ELABORARE AD UN ESPERTO INDIPENDENTE UNA RELAZIONE IN OCCASIONE DI UNA FUSIONE O DI UNA SCISSIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente un relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile)

1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, è aggiunto in fine il seguente comma:
«La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».
2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.

ART. 2
(Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente decreto legislativo, che dà attuazione alla delega al Governo prevista dall'articolo 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008, si recepisce la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni (direttiva inserita nell'Allegato A della Legge Comunitaria 2008, il cui termine per il recepimento è scaduto il 31.12.2008).

La direttiva 2007/63/CE – considerato che le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione sottolineano l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi imposti alle imprese dalla normativa in vigore, quale elemento cruciale per migliorare la competitività di tali imprese e per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona e preso atto che la direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, prevede un'esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione da parte di esperti indipendenti e di far loro elaborare una relazione per gli azionisti delle società coinvolte nella fusione, se tutti gli azionisti concordano che tale relazione non sia necessaria – ha introdotto la medesima esenzione anche per le fusioni e le scissioni domestiche riguardanti le società per azioni, sul presupposto che non vi sia motivo di esigere la relazione di un esperto indipendente nel caso in cui tutti gli azionisti concordino sul fatto che la stessa non sia necessaria a tutela dei propri interessi individuali.

Nell'ordinamento italiano, l'obbligo generale di redazione, in caso di fusione, di una relazione da parte di uno o più esperti indipendenti, è imposto dall'art. 2501-sexies, del codice civile, il quale non prevede la possibilità di esonero dall'obbligo in questione in presenza del consenso unanime dei soci di tutte le società che partecipano alle operazioni di fusione o di scissione.

La nuova ipotesi di esenzione dall'obbligo di cui trattasi è stata pertanto collocata nel nuovo ottavo comma nell'articolo 2501-sexies.

Resta estranea rispetto all'ipotesi di esenzione in oggetto, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'art. 2343 c.c., richiesta dal legislatore nazionale a garanzia dell'effettività del capitale sociale e, quindi, anche a tutela degli interessi dei terzi.

Pur tenendo conto del fatto che l'ambito applicativo della direttiva 2007/63/CE è circoscritto alle sole società con capitale rappresentato da azioni, la nuova disposizione, al fine di evitare un'inutile duplicazione di norme simili all'interno del codice civile – in particolare, con l'articolo 2505-quater che contemplava lo stesso tipo di deroga per le fusioni a cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (S.p.A. e S.A.p.A.) – risulta applicabile a tutte le fusioni, qualsiasi sia il tipo di società che vi partecipi. Conseguentemente, si è reso necessario espungere, dall'articolo 2505-quater, appena menzionato, la disposizione che prevedeva tale deroga per le fusioni cui partecipavano società con capitale non rappresentato da azioni.

Va inoltre precisato che, l'obbligo di deposito della relazione degli esperti, previsto dal successivo art. 2501-septies, primo comma, n. 1, non sarà applicabile nel caso in cui la totalità dei soci abbia rinunciato alla redazione della stessa, ai sensi dell'introducendo ottavo comma dell'art. 2501-sexies.

Per quanto riguarda le scissioni, non occorre alcuna modifica normativa testuale, in quanto, l'ipotesi di esenzione dall'obbligo di redigere la relazione da parte degli esperti, in caso di unanimità dei consensi dei soci, opererà anche nelle scissioni a seguito del richiamo al novellato art. 2501-sexies da parte del terzo comma dell'art. 2506-ter.

L'articolo 2 contiene una norma di natura transitoria destinata a chiarire che la nuova ipotesi di deroga introdotta dal presente decreto può essere utilizzata anche dalle società che, pur avendo già avviato il procedimento di fusione o di scissione, non hanno ancora approvato i relativi progetti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

RELAZIONE AIR

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

Il presente schema di decreto legislativo attua la delega al Governo prevista dall'articolo 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008 per il recepimento della direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente un relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni (direttiva inserita nell'Allegato A della Legge Comunitaria 2008, il cui termine per il recepimento è scaduto il 31.12.2008)

L'intervento normativo, in attuazione di quanto prevede la direttiva 2007/63/CE e in accordo con quanto previsto in materia di fusioni transfrontaliere (d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108) introduce nell'ordinamento italiano un'ipotesi di esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione o di scissione da parte di esperti indipendenti e di far loro elaborare una relazione per gli azionisti delle società coinvolte nella fusione o nella scissione domestiche, nel caso in cui tutti gli azionisti concordano che tale relazione non sia necessaria.

Nell'ordinamento italiano, l'obbligo generale di redazione, in caso di fusione, di una relazione da parte di uno o più esperti indipendenti, è imposto dall'art. 2501-sexies, del codice civile. Norma che si applica anche alle scissioni, in virtù del richiamo da parte del terzo comma dell'art. 2506-ter c.c.

B) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

La normativa vigente non prevede espressamente, tra le ipotesi di esenzione dall'obbligo di redigere la relazione degli esperti sul rapporto di cambio ex art. 2501-sexies, c.c., quella del consenso unanime dei soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.

C) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

La direttiva 2007/63/CE, tenuta presente l'importanza che le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione attribuiscono al problema della riduzione degli oneri amministrativi imposti alle imprese dalla normativa in vigore, per migliorare la competitività di tali imprese e per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona, ha introdotto – analogamente a quanto ha già fatto la direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali – anche per le fusioni e le scissioni domestiche riguardanti le società per azioni, un'esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione da parte di esperti indipendenti e di far loro elaborare una relazione per gli azionisti delle società coinvolte nella fusione, qualora tutti gli

azionisti concordino che tale relazione non sia necessaria, sul presupposto che non vi sia motivo di esigere la relazione di un esperto indipendente nel caso in cui tutti gli azionisti concordano sul fatto che la stessa non sia necessaria a tutela dei propri interessi individuali.

D) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;

Semplificazione e riduzione dei costi delle procedure di fusione e scissione nei casi in cui tutti i soci delle società coinvolte rinuncino alla relazione dell'esperto sul rapporto di cambio.

E) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Società di capitali, quotate e non quotate, società cooperative e società consortili alle cui operazioni di fusione e di scissione si applica l'art. 2501-sexies, c.c., nonché i soci delle stesse.

Sezione 2. Le procedure di consultazione.

Riunioni di coordinamento con le Amministrazioni interessate.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

L'intervento normativo risulta necessario, anche alla luce della procedura di infrazione n. 68/2009, avviata dalla Commissione europea a seguito del mancato recepimento della direttiva 2007/63/CE nel termine del 31.12.2008.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non sussistono forme alternative di intervento.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

Nulla da rilevare.

B) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti;

Semplificazione e riduzione dei costi delle procedure di fusione e scissione nei casi in cui tutti i soci delle società coinvolte rinuncino alla relazione dell'esperto sul rapporto di cambio.

C) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei Paesi europei;

Nulla da rilevare.

D) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Non sussistono opzioni alternative all'intervento normativo in esame.

E) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Nulla da rilevare.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Valutazione positiva in termini di funzionamento concorrenziale del mercato interno all'UE e sulla competitività delle società domestiche, le quali potranno avvalersi, al pari delle altre società della Comunità europea, dell'ipotesi di esenzione dall'obbligo di redazione della relazione degli esperti sul rapporto di cambio in caso di fusioni o scissioni prevista dalla direttiva 2007/63/CE.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Organi delle società di capitali partecipanti alle operazioni di fusione e di scissione.

B) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Nulla da rilevare.

C) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Uffici e giudici del registro delle imprese.

D) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR
Nulla da rilevare.

Relazione tecnico-normativa

Amministrazione proponente:

Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia

Titolo:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente un relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo, che dà attuazione alla delega al Governo di cui all'articolo 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008, recepisce la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente un relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

Lo scopo dell'intervento normativo è quello, in attuazione di quanto prevede la direttiva 2007/63/CE e in accordo con quanto previsto in materia di fusioni transfrontaliere (d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108), di prevedere un'esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione o di scissione da parte di esperti indipendenti e di far loro elaborare una relazione per gli azionisti delle società coinvolte nella fusione o nella scissione domestiche, se tutti gli azionisti concordano che tale relazione non sia necessaria.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Nell'ordinamento italiano, l'obbligo generale di redazione, in caso di fusione, di una relazione da parte di uno o più esperti indipendenti, è imposto dall'art. 2501-sexies, del codice civile. Norma che si applica anche alle scissioni, in virtù del richiamo da parte del terzo comma dell'art. 2506-ter c.c.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento è stato attuato con la tecnica della novella, modificando gli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile.

,

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Nessuna incompatibilità rilevata.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Trattasi di intervento rientrante nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Nessuna incompatibilità riscontrata.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattasi di materia non delegificata.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla stessa o su materie analoghe a quella trattata dal presente schema di decreto.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

A legislazione vigente, la giurisprudenza prevalente, in considerazione della funzione informativa e divulgativa assolta dalla relazione non solo nei confronti dei soci, ma anche nei confronti dei terzi, ritiene che la relazione degli esperti sul rapporto di cambio non possa essere legittimamente omessa nel caso in cui vi rinuncino all'unanimità i soci di tutte le società coinvolte nella fusione (Trib. Padova, 30 novembre 2002; App. Roma, decr. 25 giugno 2001; Trib. Roma, decr. 2 aprile 2001; Trib. Milano, decr. 2 novembre 2000; di contrario avviso, App. Milano, decr. 12 gennaio 2001).

Non risultano pendenti, sul medesimo oggetto, giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Piena compatibilità, in quanto, il presente schema di decreto recepisce la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Procedura di infrazione n. 68/2009, in fase di Parere motivato ex art. 226, avente ad oggetto il Mancato recepimento (entro il 31.12.2008) della direttiva 2007/63/CE, concernente l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Piena compatibilità.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non constano pronunce della CGCE sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non constano interventi della CEDU sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da osservare

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo, attuato con la tecnica della novella, modifica gli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disciplina transitoria di cui all'articolo 2 dello schema prevede l'applicazione della nuova ipotesi di esenzione disciplinata dall'articolo 1, anche alle fusioni ed alle scissioni i cui progetti non siano ancora stati approvati da alcuna delle società

partecipanti alla fusione o alla scissione, al momento dell'entrata in vigore del decreto.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nulla da rilevare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Nulla da rilevare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla d rilevare.